

353. Legge 16 maggio 1947 n. 379. Ordinamento dell'industria cinematografica nazionale.

Questa legge è stata pubblicata in GU 30 maggio 1947 n. 122, è entrata in vigore il 14 giugno 1947, ed è stata abrogata dalla legge 29 dicembre 1949 n. 958.

Il Capo Provvisorio dello Stato ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

1. L'esercizio dell'attività di produzione di film è libero.

Le imprese produttrici debbono denunciare tempestivamente l'inizio di lavorazione dei films all'Ufficio centrale per la cinematografia, di cui al seguente art. 2, fornendo tutti gli elementi necessari per l'accertamento della nazionalità del film.

2. È istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficio centrale per la cinematografia.

L'Ufficio centrale per la cinematografia, valendosi dell'assistenza della Commissione consultiva, di cui all'art. 12:

a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;

b) accerta la nazionalità dei films;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;

d) esercita le attribuzioni demandate allo Stato dalle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche;

e) esercita la vigilanza sugli enti, le attività e le manifestazioni cinematografiche aventi carattere di interesse pubblico;

f) esercita le attribuzioni demandate dalla presente legge e da altre leggi.

Hanno sede presso l'Ufficio centrale per la cinematografia le Commissioni previste dalla presente legge, nonché la Commissione tecnica per l'esame delle domande di costruzione e di apertura di nuove sale cinematografiche, di cui alla legge 30 novembre 1939, numero 2100.

3. Sono considerati nazionali, agli effetti della presente legge, i films prodotti in versione originale italiana o in più versioni di cui una italiana, con personale artistico e tecnico in prevalenza italiano, da imprese appartenenti a cittadini italiani, o, se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte delle loro attività.

In via eccezionale potranno essere considerati nazionali, ai soli fini dell'art. 7, ed esclusi i contributi di cui agli art. 4 e 5, i films prodotti in Italia da case italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con le case estere, quando la realizzazione di detti films sia riconosciuta, di volta in volta, di interesse nazionale, ai fini economici ed artistici da parte dell'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico, di cui al successivo art. 13.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dall'Ufficio centrale per la cinematografia, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni nei luoghi di lavorazione. A tale fine i funzionari dell'Ufficio centrale per la cinematografia, all'uopo incaricati, avranno libero accesso negli stabilimenti e in ogni altri luogo di lavorazione dei films.

Per l'accertamento della nazionalità dei films di attualità valgono le norme di cui all'art. 3. Non potrà tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero da case cinematografiche estere, anche se contengono avvenimenti girati in Italia nella lunghezza prevista per i film di attualità nazionali. In nessun caso potranno essere considerati nazionali i films di attualità che portano la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere.

7. A decorrere dal 1 gennaio 1947, gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare 20 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di films riconosciuti nazionali ai sensi dell'art. 3 della presente legge e di lunghezza superiore a 2000 metri. Detto periodo deve comprendere, per i cinematografi ad attività continuativa, due domeniche. Per i locali ad attività saltuaria il numero delle

giornate di spettacolo riservate alla proiezione di films nazionali viene proporzionalmente ridotto.

Eguale trattamento viene riservato ai films nazionali documentari o di attualità che siano ammessi al beneficio di cui al precedente art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva, potrà essere variato, di anno in anno, il numero delle giornate da riservare ai films nazionali, in relazione alla variazione della quantità e qualità della produzione cinematografica nazionale dell'anno.

L'Ufficio centrale per la cinematografia, sentito il parere del Comitato tecnico di cui al seguente art. 13, escluderà dal beneficio di cui al presente articolo i films sforniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica, artistica e commerciale.

17. Restano in vigore le norme del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, in quanto non contrastino con quelle contenute nella presente legge.

Per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678, valgono le norme della presente legge.

(omissis)